## **FISCALE**

A cura del dott. Paolo Ripamonti

## Circolare n. 6 Nuovi interventi agevolativi.

È stato varato un nuovo Decreto-legge 8 aprile 2020 n.23, denominato anche Decreto "Liquidità". Esso contiene altre importanti disposizioni in materia accesso al credito, in materia societaria, nuovi interventi in materia tributaria ed altre disposizioni. Alcuni interventi modificano disposizioni varate nel precedente DL 18 del 17/03/2020 "Cura Italia" v. ns. circ.4.

Mi limiterò ad esaminare quelli di natura economico-finanziaria più importanti, seguendo l'ordine degli articoli.

## PROVVEDIMENTI DI NATURA FINANZIARIA E SOCIETARIA

Art.1 **Sostegno alla liquidità delle imprese.** Alle imprese (diverse da soggetti autorizzati all'esercizio del credito) con sede in Italia colpite dal Covid-19, SACE S.p.A. concederà garanzie entro al 31/12/2020, per nuovi finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi alle già menzionate imprese (entro il tetto di 200 miliardi di cui 30 miliardi riservati a PMI, inclusi lavoratori autonomi e professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al fondo di garanzia L. 662/96 art. 1, c. 100, lett. a). Le condizioni per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- la garanzia è rilasciata entro il 31/12/2020 per finanziamenti di durata massima 6 anni con preammortamento (quindi senza restituzione temporanea del capitale) fino a 24 mesi;
- al 31/12/2019 l'impresa non doveva essere definibile in difficoltà (Direttiva UE 651/2014);
- al 29/02/2020 l'impresa non era tra le esposizioni deteriorate della banca;
- il prestito assistito da garanzia (se ci sono più prestiti assistiti da garanzia a favore dell'impresa, si cumulano; se l'impresa fa parte di un gruppo e ci sono più prestiti assistiti da garanzia, si cumulano) non può essere superiore al maggiore tra: il 25% del fatturato 2019 (in Italia, anche consolidato di gruppo) e il doppio del costo del personale 2019 (in Italia, anche consolidato di gruppo); se l'impresa ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018, il legale rappresentante attesterà i costi previsti per i primi due anni;

La garanzia, in concorso paritetico sulle perdite per mancato rimborso tra garante (SACE) e garantito (Banca erogante), copre:

- il **90%** del finanziamento se l'impresa ha meno di 5.000 dipendenti in Italia ed ha un valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro (o consolidato di gruppo);
- 1'80% del finanziamento se impresa ha più di 5.000 dipendenti in Italia ed un fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro (o consolidato di gruppo);
- il **70%** del finanziamento se l'impresa ha un fatturato superiore a 5 miliardi (o consolidato di gruppo).

Le commissioni annuali a favore degli enti creditizi per i nuovi finanziamenti concessi devono essere contenute entro i seguenti parametri:

per le PMI: 25 punti base per il 1° anno; 50 punti base durante il 2° e 3° anno; 100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;

Per le altre imprese: 50 punti base per il  $1^{\circ}$  anno; 100 punti base durante il  $2^{\circ}$  e  $3^{\circ}$  anno; 200 punti base durante il  $4^{\circ}$ ,  $5^{\circ}$  e  $6^{\circ}$  anno.

La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti di vigilanza. La garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa dalla data di entrata in vigore del decreto, 09/04/2020, per capitale, interessi, oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi.

in Italia (come documentato dal legale rappresentante).

L'impresa beneficiaria del finanziamento e ogni impresa che appartiene al gruppo, assume l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso del 2020;

L'impresa assume l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; Il finanziatore deve dimostrare che al rilascio del finanziamento garantito, l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto; Il finanziamento deve essere destinato a sostenere: costi del personale, investimenti o capitale circolante, impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati

Art.2 Sostegno alla esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese. Per favorire l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, SACE S.p.A. assume il 10% del capitale e degli interessi, dell'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa europea. Il 90% dei medesimi impegni è assunto dallo Stato.

SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi.

Art.5 Rinvio dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sulla crisi d'impresa. L'intervento normativo proroga dal 15/08/20 al 01/09/2021 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di riforma delle procedure concorsuali. In particolare, vengono posticipati l'applicazione degli indici economici di allerta che possono preludere ad una crisi d'impresa e l'introduzione del nuovo Organismo di composizione delle Crisi d'impresa (OCRI).

Art.6 Temporanea sospensione di importanti norme del Codice civile in tema di perdite d'esercizio e conservazione del capitale sociale. La norma sospende l'efficacia delle seguenti importanti disposizioni che sono dei veri e propri capisaldi a tutela del capitale sociale (e dei creditori sociali) delle società di capitali (SpA – Srl – SapA – Cooperative) per l'esercizio che chiuderà dal 09/04/20 al 31/12/20.

- Art. 2446, c. 2 e 3 (per S.p.A.): Se, entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
- Art. 2447 (per S.p.A.): Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
- Art. 2482-bis, co. 4, 5 e 6 (per S.r.l.): Se, entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate.
- Art. 2482-ter (per S.r.l.): Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Collegati a questi articoli e per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui:

- All'art. 2484, n. 4: Le Spa, Sapa e Srl si sciolgono [...] per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter.
- All'art. 2545-doudecies c.c.: La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

Art.7 **Principio della continuità aziendale.** Nella redazione del bilancio in corso al 31/12/2020 potrà essere applicata la prospettiva della continuità aziendale se risulta sussistente nel bilancio chiuso in data anteriore al 23/02/2020 (in genere l'esercizio al 31/12/19 attualmente in approvazione). Tale principio previsto all'art. 2423-bis c.1 n.1, consente la valutazione dei beni aziendali quali inseriti in una attività economica in funzionamento e non in liquidazione, che invece implicherebbe l'obbligo di svalutarli.

In altri termini se il requisito della continuità aziendale era sussistente nel bilancio d'esercizio precedente, sarà presunto sussistere anche nel bilancio che chiuderà al 31/12/2020, a prescindere da eventuali perdite che saranno realizzate.

Art.8 **Finanziamenti dei soci alle società.** Per i finanziamenti effettuati a favore della società dal 09/04/2020 fino al 31/12/2020 non si applicano le norme civilistiche sulla postergazione del rimborso rispetto ai creditori sociali (artt. 2467 e 2497 quinquies c.c.).

Tutte le fonti di finanziamento atte a scongiurare la crisi di una società sono state favorite. Quindi anche i finanziamenti interni concessi da soci effettuati nel periodo di riferimento, potranno essere restituiti prima degli altri debiti verso altri creditori.

Art.9 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. Per questi istituti alternativi alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) che scadono tra il 23/02/2020 ed il 31/12/2021, i termini di adempimento sono prorogati di 6 mesi.

Art.10 **Improcedibilità temporanea istanze di fallimento.** Sono improcedibili i ricorsi depositati nel periodo dal 09/03/20 al 30/06/20 per la procedura di fallimento (art. 15 L.F.) e per lo stato di insolvenza prima della liquidazione coatta amministrativa (art. 195 L.F.).

Art.11 **Sospensione scadenza di titoli di credito.** I termini di scadenza ricadenti o decorrenti dal 09/03/20 al 30/04/20 relativi a: vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, emessi prima del 09/04/20, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia.

È prevista apposita regolamentazione per la levata di protesti di assegni.

Art. 12 **Sospensione mutui ipotecari acquisto prima casa.** Con ulteriore specificazione rispetto a quanto già previsto all'art.54 del DL 18/2020 e nel rispetto delle condizioni ivi previste, si precisa che detta sospensione viene estesa a ditte individuali ed artigiani. Viene altresì elevato l'importo del mutuo iniziale acceso da 250 a 400 mila euro. Il beneficio è sospeso anche per mutui contratti da meno di un anno, in questo caso la sospensione opera solo per nove mesi. Le istanze vanno presentate agli istituti di credito.

Art.13 **Fondo centrale di garanzia.** Con riferimento al Fondo garanzia (L. 662/1996, art. 1, c. 100, lett. a) viene stabilito che fino al 31/12/20 allo scopo di facilitare la concessione di finanziamenti:

- la garanzia è a titolo gratuito;
- l'importo massimo garantito è elevato, per singola impresa con dipendenti non superiore a 499, a € 5milioni;
- la percentuale di copertura del Fondo è elevata al 90% di ciascuna operazione finanziaria, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi; l'importo totale delle già menzionate operazioni non può superare alternativamente:
  - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o l'ultimo anno disponibile; per imprese costituite dal 01.01.2019 l'importo non può essere superiore ai costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

- il 25% del fatturato totale 2019 del beneficiario;
- il fabbisogno autocertificato per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi per PMI, e nei 12 mesi successivi, per imprese con dipendenti non superiori a 499;
- per le operazioni con le caratteristiche di durata e importo di cui al punto precedente, la percentuale di riassicurazione del Fondo è elevata al 100% dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo di garanzia, se le garanzie da questi ultimi rilasciate non superano il 90%, e che non prevedano il pagamento di un premio; fino all'autorizzazione europea e successivamente all'autorizzazione per le operazioni finanziarie con caratteristiche diverse di durata e di importo del punto precedente, le percentuali di copertura sono dell'80% per la garanzia diretta, del 90% per la riassicurazione,
- sono ammissibili al Fondo di garanzia (diretta dell'80%, riassicurazione del 90%) i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda un credito aggiuntivo del 10%,
- è estesa la durata della garanzia del Fondo in presenza della concessione spontanea della sospensione delle rate da parte di banche o intermediari finanziari,
- la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione delle condizioni di ammissibilità, ma sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", se la già menzionata classificazione è precedente al 31/01/2020. La garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31/12/19, sono state ammesse al concordato in continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti e che hanno presentato un piano attestato, purché alla data del 09/04/20, non presentino esposizioni che sarebbero classificate come deteriorate, non presentino importi in arretrato dopo le misure di concessione e la banca possa presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza; sono comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze,
- non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie.
- la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia per: operazioni di investimento immobiliare nel settore turistico, alberghiero o nell'attività immobiliare, con durata minima di 10 anni, di importo superiore a € 500.000,
- i nuovi finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari **a PMI, imprese individuali ed esercenti arti o professioni**, sono ammissibili alla garanzia del fondo con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione, purché tali finanziamenti prevedano:
  - l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione,
  - abbiano una durata fino a 72 mesi,
  - abbiano un importo non superiore al 25% del fatturato del beneficiario come da ultimo bilancio o dichiarazione fiscale,
  - l'importo **non sia superiore a € 25.000**,
  - il rilascio della garanzia è automatico e gratuito.
- per i soggetti con ammontare dei ricavi non superiore ad € 3.200.000, con attività danneggiata da Covid-19, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con un'altra copertura del residuo 10% concessa da Confidi o altro soggetto abilitato al rilascio di garanzie. Tale garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del beneficiario,
- la garanzia del fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque dopo il 31/01/2020.

Per tutti i provvedimenti di natura finanziaria occorre passare tramite l'intermediario

bancario.

## PROVVEDIMENTI DI NATURA FISCALE

Art.18 **Sospensione dei versamenti tributari di aprile e maggio.** La disposizione sospende alcuni versamenti tributari e contributivi in scadenza nei mesi di aprile e maggio. Le modalità sono però diverse da quelle previste per i versamenti sospesi di marzo.

Come per il mese di marzo, sono sospesi solamente i versamenti di ritenute fiscali ed addizionali su retribuzioni, contributi previdenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria nonché i versamenti IVA in scadenza in aprile e maggio. Non sono ad esempio sospese le ritenute di lavoro autonomo o su provvigioni. Non sono sospesi i versamenti IRAP o IRES. Dal punto di vista soggettivo sono ammessi solo i soggetti IVA domiciliati o con sede in Italia a condizione che abbiano subito una contrazione del fatturato dei mesi di marzo 2020 e/o aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019. Tale riduzione di fatturato deve essere verificata autonomamente per mese: ad esempio può sussistere per il mese di marzo e consentire la sospensione del versamento di aprile e non sussistere per il mese di aprile e quindi non permettere la sospensione dei versamenti di maggio.

Sono poi previsti due livelli di fatturato (compensi, corrispettivi) di riferimento. Per i soggetti con fatturato fino a 50 milioni di euro (nell'esercizio precedente: in genere il 2019) è necessaria una riduzione di almeno il 33%, per i soggetti sopra 50 milioni di euro di fatturato, è necessaria una riduzione di almeno il 50%.

Per i soli versamenti IVA, i soggetti con domicilio nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza basta la contrazione di almeno il 33% del fatturato senza suddivisione in livelli diversi di fatturato.

Una categoria particolare, dei soggetti sorti dopo il 31/03/19 può sospendere i versamenti senza verifiche di sorta sulla contrazione del fatturato.

È stata estesa la platea dei soggetti del terzo settore che possono godere della sospensione dei versamenti per i mesi di aprile e maggio. Sono compresi tutti gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

Il recupero dei versamenti non eseguiti dovrà avvenire in unica soluzione entro il 30/06/20 oppure in cinque rate di pari importo (senza interessi) a partire da giugno.

Art.19 Sospensione dell'obbligo di operare ritenute di lavoro autonomo e provvigioni. Viene abrogato ed esteso il meccanismo di disapplicazione temporanea delle ritenute di lavoro autonomo e su provvigioni già previsto dall'art.62 c.7 del DL 18/2020 Cura Italia che viene contestualmente abrogato.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi (per imprese) o compensi (per professionisti) non superiori a € 400.000 nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del 17/03/2020 (e quindi nel 2019) c'è la facoltà di richiedere ai propri committenti che dovessero pagare le loro fatture o parcelle **tra il 17/03/20 e il 31/05/20** di non assoggettarle alle ritenute d'acconto di lavoro autonomo o su provvigioni previste dagli artt. 25 e 25-bis DPR 600/73. Ulteriore condizione è che tali soggetti beneficiari non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente.

La facoltativa sospensione della trattenuta fiscale trova applicazione nei seguenti casi:

- ai redditi di lavoro autonomo, anche per attività non esercitate abitualmente (occasionali),
- ai redditi percepiti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere,
- ai compensi percepiti dall'amministratore di condominio,
- alle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- alle provvigioni per prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio.

Per avvalersi della presente facoltà, i contribuenti interessati rilasciano una dichiarazione al proprio committente/cliente con la richiesta di non operare la ritenuta fiscale ai sensi

dell'art.19 del DL 23/2020.

I contribuenti beneficiari interessati (autonomi e agenti) provvederanno a versare le ritenute d'acconto non operate del sostituto, senza interessi e sanzioni in un'unica soluzione entro il 31/07/20 o in rate fino a un massimo di 5 mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio.

Art. 20 **Acconti Irpef, Ires e Irap e altre imposte sostitutive per il 2020.** Per gli acconti Irpef, Ires e Irap (ma anche Ivie – Ivafe – imposta sostitutiva delle locazioni – imposta sostitutiva dei regimi forfettari), dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/19 (quindi nella gran maggioranza dei casi per il 2020), non si applicano sanzioni e interessi nel caso in cui, adottando il metodo previsionale, vi sia uno scostamento tra imposta definitivamente dovuta a saldo e acconti non superiore al 20%.

In altri termini se i redditi 2020 saranno inferiori al 2019 (come probabile) è possibile ridurre gli acconti da versare (nel corso del 2020, ad es. il secondo acconto di novembre 2020) attraverso il metodo previsionale. Non si verrà sanzionati se gli acconti calcolati saranno almeno pari all'80% del debito d'imposta per il 2020 definitivamente calcolato nel 2021.

Art. 21 **Rimessione in termini per taluni versamenti.** I versamenti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 60 del DL 18/2020 Cura Italia, che non godevano di altre speciali sospensioni nei versamenti, che prevedeva lo slittamento di soli quattro giorni dal 16/03/20 al 20/03/20, sono considerati tempestivi se effettuati **entro il 16/04/20**.

Art. 22 **Nuovo termine per la Certificazione Unica.** Per l'anno 2020 il termine di consegna delle CU agli interessati (dipendenti e lavoratori autonomi) è prorogato al 30/04/20. Non si applicano sanzioni per tardiva trasmissione telematica delle CU all'Agenzia delle Entrate purché avvenga sempre **entro il 30/04/20**.

Art. 23 **DURF o documento unico di regolarità fiscale.** La validità dei DURF emessi nel mese di febbraio 2020 ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. 241/1997 è **prolungata al 30/06/20.** 

Il documento ha importanza per il meccanismo di controllo, a cura dei committenti, dei versamenti di imposte e contributi da parte di imprese appaltatrici di servizi di importo annuo superiore a 200.000 euro svolte con utilizzo prevalente di personale e con beni strumentali del committente presso le sedi dello stesso.

Non subisce quindi sospensioni la novità introdotta con DL 124/2019 già oggetto di descrizione nella ns. circolare n.2/2020.

La società appaltatrice in possesso del Durf può esibire lo stesso al committente che esonera quest'ultimo da ulteriori indagini sul corretto versamento di imposte e contributi. Se non in possesso di Durf rilasciato dall'AdE, il committente dovrà ricevere ogni mese dall'appaltatore copia dei versamenti di ritenute e contributi sul personale impiegato nell'appalto entro 5 giorni dalla scadenza, con apposito prospetto dimostrativo del debito fiscale e contributivo dovuto pena la sospensione dei pagamenti delle forniture di servizi da parte del committente e una segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Art. 24 **Agevolazioni acquisto prima casa.** Per venire incontro alle esigenze di chi ha già comprato o deve riacquistare o vendere un'immobile residenziale senza perdere le agevolazioni, considerato il periodo che certo non favorisce le transazioni immobiliari, sono stati sospesi (quindi allungano per pari durata i termini legali previsti dalla normativa) nel periodo **tra il 23/02/20 e il 31/12/20** i seguenti termini relativi alla prima casa:

- il termine di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione.
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa (nei cinque anni precedenti) deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale,
- il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo

possesso,

• il termine di un anno per il riacquisto della prima casa ai fini della fruizione del credito d'imposta delle imposte pagate sul precedente acquisto agevolato.

Art. 25 **Assistenza fiscale a distanza mod.730/2020.** Per evitare lo spostamento delle persone, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, con riferimento al periodo d'imposta 2019 possono inviare a CAF e professionisti abilitati copia per immagine della delega sottoscritta, ovvero copia per immagine di apposita autorizzazione in forma libera e sottoscritta, per l'accesso alla dichiarazione precompilata, copia della documentazione necessaria (oneri detraibili e deducibili) e copia del documento d'identità.

Ciò vale anche per dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Finita l'emergenza la documentazione andrà consegnata in originale con firma autografa della delega al CAF o al professionista.

Art. 26 **Versamenti imposta di bollo su fatture elettroniche.** L'intervento normativo prescinde dall'emergenza sanitaria ed intende semplificare i versamenti di importi ridotti dei bolli virtuali apposti sulla fatturazione elettronica attiva.

Dal 2020, l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel singolo trimestre può essere versata senza sanzioni e interessi:

- per il 1° trimestre solare entro i termini previsti per il 2° trimestre se l'importo è inferiore a € 250 (quindi entro il 20 luglio);
- per il 1° e 2° trimestre entro i termini previsti per il 3° trimestre se l'importo complessivo è inferiore a € 250 (quindi entro il 20 ottobre).

Restano fermi i termini del 3° e 4° trimestre qualsiasi sia l'importo del versamento.

- Art. 27 **Cessione gratuita di farmaci.** Per la cessione gratuita di farmaci per fini compassionevoli (DM Sanità 07/09/17) non opera la presunzione di cessione (art. 1 DPR 441/97) e non è considerata destinazione a finalità estranea all'esercizio dell'impresa ai fini delle imposte sui redditi. Per le aziende farmaceutiche che cedono gratuitamente farmaci ai fini di sperimentazione, l'iva sugli acquisti (o sulla produzione) può essere detratta mentre la cessione non genera ricavi al valore normale dei beni ceduti.
- Art. 29 **Processo tributario.** Per incentivare la digitalizzazione degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata con modalità cartacea, viene previsto l'obbligo per le parti di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Gli Uffici giudiziari possono notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite Pec nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

- Art. 30 **Credito d'imposta sanificazione**. Già previsto dall'art. 64 DL 18/2020 Cura Italia, Il credito d'imposta che ha per beneficiari esercenti attività d'impresa ed esercenti arti o professioni, per il 2020, pari al 50% delle spese di:
- sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro

fino ad un massimo di € 20.000 per ciascun beneficiario viene esteso anche per:

- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Art. 34 Fondo di ultima istanza. Per il riconoscimento ai professionisti iscritti alle Casse private dell'indennità di € 600 di cui al fondo di ultima istanza (art. 44 DL 18/2020), viene ora specificato che non devono essere titolari di trattamento pensionistico e devono

essere iscritti in via esclusiva (quindi non essere iscritti ad altre forme previdenziali ad esempio perché contemporaneamente dipendenti). Ciò comporterà la revisione delle domande già presentate per quasi tutte le Casse professionali, tranne per Inarcassa che accoglie solo iscritti in forma esclusiva.

Art. 35 **Richiesta PIN INPS.** Fino alla fine dell'emergenza sanitaria, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente che dovrà poi essere regolarizzata dopo il termine dell'emergenza.

Art. 36 **Termini processuali in materia tributaria**. Attraverso una modifica dell'art. 83 del DL 18/2020, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine per proporre mediazione e reclamo sono sospesi **dal 09/03/20 all' 11/05/20** (in precedenza fino al 15/04/20).

Lecco, 15 aprile 2020